



**ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE
"Alessandro Manzoni"**

Via Montevergine 22, 83027 Mugnano Del Cardinale (AV)
SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

☎ 081 511 13 80

✉ AVIC864005@istruzione.it | AVIC864005@pec.istruzione.it

🌐 www.istitutocomprensivomanzoni.edu.it

Codice meccanografico: AVIC864005 | Codice fiscale: 80006890646

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. MANZONI"-MUGNANO DEL CARDINALE
Prot. 0004242 del 12/09/2023
IV (Uscita)

Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Sito Web

OGGETTO: DEROGHE ALLE ASSENZE AI FINI DELLA VALIDITA' DELL'A.S.2023/24

Monte ore annuale

Il decreto legislativo 62/2017 prevede esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

In tale prospettiva risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dagli ordinamenti della scuola secondaria di primo grado. Infatti va precisato che il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari scolastici regionali costituisce l'offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalle menzionate disposizioni inerisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente.

Per le stesse ragioni, considerato il riferimento al monte ore annuale, è ininfluente il fatto che l'orario settimanale delle lezioni sia organizzato su sei o cinque giorni.

La nostra scuola definisce preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.

Personalizzazione del monte ore annuo

L'art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 e i richiamati articoli 2 e 14 del Regolamento parlano espressamente di "orario annuale personalizzato".

A riguardo è opportuno precisare che tali riferimenti devono essere interpretati alla luce del nuovo assetto ordinamentale definito dal d.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 (in particolare dall'art. 5).

Pertanto devono essere considerate a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe.

Deroghe

Spetta al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Ad ogni buon conto si ritiene che rientrino, in seguito alla delibera del Collegio dei Docenti del giorno 8 settembre 2023, fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche ospedaliere e Day Hospital, anche riferite ad un giorno e anche casi di contagio da COVID19). Le assenze continuative devono essere debitamente documentate al momento del rientro dell'alunno a scuola, con certificazioni mediche conservate agli atti;
- donazioni di sangue;
- assenze ed uscite anticipate per partecipazione ad attività sportive agonistiche, debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal C.O.N.I
- Assenze per motivi "sociali", su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.
- gravi motivi personali e/o di famiglia (attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con le assenze, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, lutto in famiglia, provvedimenti delle autorità giudiziaria, trasferimento temporaneo della famiglia o per altri inderogabili motivi di famiglia), auto-certificati da un genitore e notificati al Dirigente Scolastico;

Comunicazioni allo studente e alla famiglia

L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive

da assicurare per la validità dell'anno; pubblica altresì all'albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.

Scrutinio finale

Va, infine, ricordato che *“Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.”*

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

IL Dirigente Scolastico
Dott.ssa Conte Luigia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93